

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di  
Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2015,  
proposto da:

Gianvito Cellamare, rappresentato e difeso dall'Avv.

Daniele De Nuccio, con domicilio eletto presso la  
segreteria del T.R.G.A. di Trento, in Trento Via

Calepina n. 50;

*contro*

Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito

- Direzione Generale per il Personale Militare e 2°

Reggimento Genio Guastatori Trento, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei

cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure

per legge domiciliato;

*per l'annullamento*

- della scheda valutativa n. d'ordine 8 del documento  
caratteristico di data 25.8.2014, redatta dal

Comandante del 2° Reggimento Genio Guastatori di

Trento per il periodo 4.10.2013 - 30.7.2014,

notificata in data 8.9.2014 ed impugnata in data

6.10.2014 con ricorso gerarchico non deciso nel

termine di legge di 90 giorni;

- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e  
comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero della Difesa;  
Visti tutti gli atti di causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, graduato in servizio presso la 124<sup>o</sup> compagnia "Lupi" del 2<sup>o</sup> Reggimento Genio Guastatori di Trento, ha impugnato con ricorso gerarchico la scheda valutativa redatta dal Comandante della compagnia per il periodo 4.10.2013 - 30.7.2014, lamentando l'illegittimità e l'ingiustizia del giudizio, espresso nei termini di "superiore alla media" ma tuttavia ritenuto contraddittorio rispetto agli specifici profili oggetto di disamina, e comunque incongruo, attesa la qualità del servizio reso e le precedenti valutazioni assunte in termini di "eccellenza".
2. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dall'inoltro del rimedio giustiziale, ed essendo quindi maturato il silenzio-rigetto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, l'interessato ha promosso avanti questo Tribunale ricorso giurisdizionale, reiterando in detta sede – previa richiesta di sospensione - la domanda di annullamento degli atti già impugnati in sede giustiziale.

3. L'intimato Ministero della Difesa si è costituito in giudizio contestando con memoria difensiva la fondatezza delle censure svolte ed instando per il loro rigetto.
4. All'udienza camerale del giorno 16 aprile 2015 il difensore del ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione, e di ciò il Collegio ha dato atto con ordinanza n. 30 del 17 aprile 2015, compensando le spese per tale fase.
5. Peraltro, in data 19 maggio 2015 veniva notificato all'interessato il decreto n. 37/2015 con cui la Direzione generale per il personale militare (PERSONMIL) accoglieva, sia pur tardivamente, il ricorso gerarchico in precedenza inoltrato ed annullava la scheda valutativa impugnata : nel provvedimento, l'Autorità militare investita della decisione accertava in parte la fondatezza del ricorso, in particolare constatando la contraddizione della scheda valutativa impugnata tra le indicazioni "cambiare le motivazioni ossia per abbandonare una mentalità secondo la quale gli ordini si eseguono solo per fare piacere ai superiori" e la valutazione "rispettoso delle regole", attribuita nel quadro n. 24 (Disciplina").
6. Il ricorrente depositava con memoria integrativa la predetta decisione reclamando la rifusione delle spese legali del presente giudizio.
7. Ciò posto, il Collegio rileva che l'intervenuto accoglimento del ricorso gerarchico, determinando l'annullamento del provvedimento medio tempore impugnato in sede giurisdizionale, comporta la

cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, del cod. proc. amm., risultando soddisfatta la pretesa del ricorrente formulata nel presente giudizio.

8. Quanto alle spese di questo, le stesse - nella misura liquidata in dispositivo - vanno poste a carico dell'intimata Amministrazione, attesa da un lato la illegittimità - accertata in sede di decisione giustiziale - della scheda valutativa impugnata, e considerato, dall'altro, il ritardo con cui la gerarchia militare si è pronunciata sul ricorso gerarchico, con ciò costringendo l'interessato, per tutelare le proprie ragioni, ad intraprendere in termini l'impugnazione in sede giurisdizionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente  
Angelo Gabbricci, Consigliere  
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL  
PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 16/12/2015**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**